# DL 73/12 qualificazione delle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori: esame del Senato

13 Giugno 2012
è stato assegnato alla Commissione Lavori Pubblici del Senato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge di conversione del DL 73/2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione"" (**DDL 3349/S** – Relatori Sen. Gallo del Gruppo parlamentare PdL).
Il provvedimento dispone la **proroga di centoottanta giorni dei termini** previsti dall`art. 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25 del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), per consentire la **riemissione**, da parte delle stazioni appaltanti, **dei certificati di esecuzione dei lavori** – rilasciati in vigenza della precedente normativa e relativi alle vecchie categorie – **nelle** corrispondenti categorie modificate dal Regolamento di attuazione del Codice appalti.
In particolare, **la proroga riguarderà**`:
– la qualificazione SOA nelle categorie "variate"" OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21;
– le gare di appalto, che continueranno a rispettare la disciplina del D.P.R. n. 34/2000;
– le categorie super-specialistiche.
Viene demandato ad un decreto ministeriale, sentita l`Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici – da adottarsi nel medesimo arco temporale della proroga – la **disciplina delle modalità semplificate** per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal DPR 34/2000 relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del DPR 207/2010.
Vengono, altresì`, **prorogati, di un anno**, i termini previsti dall`art. 357, comma 5, del DPR 207/2010 per rendere operativo il sistema di **garanzia globale di esecuzione** (artt. da 129 a 139 del Regolamento di attuazione del Codice Appalti), prevista obbligatoriamente per l`affidamento degli appalti integrati di importo superiore a 75 milioni di euro e per l`affidamento a contraente generale nonchè, in via facoltativa, per gli appalti di sola costruzione di importo superiore a 100 milioni di euro.